



COMUNE DI PISA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera n. 1 Del 7 Gennaio 2021

OGGETTO: "EMERGENZA COVID-19: DISPOSIZIONI STRAORDINARIE ED URGENTI PER UTILIZZO SUOLO PUBBLICO PUBBLICI ESERCIZI"

L'anno 2021 il giorno sette del mese di Gennaio presso la Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti i Signori:

		Presente/Assente
1. CONTI MICHELE	Sindaco	P
2. RAFFAELLA BONSANGUE	Vice Sindaco	P
3. BEDINI FILIPPO	Assessore	P
4. BONANNO GIOVANNA	Assessore	P
5. DRINGOLI MASSIMO	Assessore	P
6. GAMBACCINI GIANNA	Assessore	A
7. LATROFA RAFFAELE	Assessore	P
8. MAGNANI PIERPAOLO	Assessore	P
9. MUNNO SANDRA	Assessore	P
10. PESCIATINI PAOLO	Assessore	P

Partecipa alla riunione il Vice Segretario Generale: GROSSI CLAUDIO

Presiede il Sindaco: CONTI MICHELE.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la disposizione dell'art. 181 del DL 34/2020;

CONSIDERATO che il DL 137/2020, all'art. 9-ter ha prorogato le agevolazioni previste dal sopra citato articolo 181 del DL 34/2020 fino al 31 marzo 2021;

RICHIAMATA la delibera GC n. 84 del 21/05/2020;

CONSIDERATO che per effetto delle disposizioni governative di carattere restrittivo introdotte per contenere la diffusione del contagio da Covid 19 e ai fini del rispetto delle misure di distanziamento le attività dei pubblici esercizi hanno subito notevoli danni economici;

PRESO ATTO che le agevolazioni previste dalle norme sopra richiamate sono indirizzate alle imprese di pubblico esercizio di cui alla Legge 287/1991;

CONSIDERATA l'esigenza di corrispondere con la massima celerità amministrativa alle aspettative delle categorie economiche di cui sopra, attuando nei loro confronti una agevolazione concessoria eccezionale di porzioni di suolo pubblico, negli spazi antistanti o in prossimità degli esercizi di somministrazione sopra menzionati, autorizzando un incremento temporaneo di superficie in misura non superiore al 60% della concessione già rilasciata in periodo pre-Covid 19;

DATO ATTO dell'esigenza di snellire l'iter burocratico relativo alla richiesta di concessione di suolo pubblico, di seguito si indicano le nuove modalità procedurali semplificate:

- le comunicazioni di rinnovo, di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse debbono essere inviate mediante p.e.c. a SEPI Spa, con allegata la sola planimetria e non in bollo. Occorrerà produrre anche la dichiarazione di consenso del titolare delle attività limitrofe nel caso di sovrapposizione di spazio o di copertura dell'ingresso o vetrina. In ogni caso la concessione terminerà il 31.03.2021, salvo ulteriori proroghe;
- che la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti pubblici di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei titolari di attività di pubblici esercizi di somministrazione di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, espositori di menu, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali alle attività di cui sopra, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 421, ferma restando la compatibilità con la normativa prevista dal codice della strada il cui rispetto è preventivamente valutato dalla Polizia Municipale entro il termine massimo di 10 giorni lavorativi;
- che per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Resta inteso che le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee dovranno essere immediatamente rimosse al cessare della necessità;
- che per ragioni imprevedibili di urgenza e necessità anche legate ad eventi di protezione civile le strutture mobili di cui al punto precedente devono comunque avere caratteristiche tali da poter essere rimosse entro 24 ore dalla richiesta delle autorità competenti;

VISTI:

- il vigente Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il DPCM 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- il D.L. n. 19 del 25 marzo 2020;
- il DPCM 26 aprile 2020 mirato alla c.d. FASE 2, a decorrere dal 04 maggio 2020, per favorire la ripresa produttiva del paese;
- i successivi DPCM relativi alle varie misure per il contenimento e gestione dell'emergenza COVID-19 riferiti alle successive fasi dell'emergenza sanitaria;
- le Ordinanze del Presidente della Regione Toscana contenenti le misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.L. 34/2020;
- il D.L. 137/2020;

Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente della Direzione 14 “*Programmazione LLPP – Edilizia Pubblica - Sport – Attività produttive*”, ed il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente della Direzione “*Finanze - Provveditorato - Aziende*”, che si allegano al presente atto **(Allegati A e B)**;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1. Per le motivazioni diffusamente addotte in premessa, quanto segue:
 - Ai pubblici esercizi di cui alla Legge 287/1991 già in possesso di regolare concessione è consentito il rinnovo delle concessioni rilasciate con modalità semplificate o istanze di nuove concessioni comunque entro il limite massimo di incremento del 60% rispetto a quella già autorizzata secondo parametri ante Covid 19.
 - Ai pubblici esercizi di cui alla Legge 287/199 che facciano richiesta ex novo è consentito presentare comunicazione con allegata, oltre alla planimetria dell'esterno richiesto e del consenso dei vicini, anche la planimetria della superficie di somministrazione.
 - Di dare atto che il rinnovo e le nuove concessioni rilasciate con modalità semplificata è valido fino al 31/03/2021.

- Di stabilire che le comunicazioni di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse debbono essere inoltrate tramite p.e.c. a SEPI Spa, con allegata la sola planimetria e non in bollo, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 ed alla normativa in materia di imposto di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, accompagnate dalla dichiarazione di consenso del titolare delle attività limitrofi nel caso si verifichi sovrapposizione (di spazio o di copertura dell'ingresso o vetrina).
 - Che la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei richiamati soggetti aventi titolo, di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, espositori di menu, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di somministrazione, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 421 ferma restando la compatibilità con la normativa prevista dal codice della strada il cui rispetto è preventivamente valutato dalla Polizia Municipale entro il termine massimo di 10 giorni lavorativi.
 - Che per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Resta inteso che le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee dovranno essere immediatamente rimosse al cessare della necessità.
 - Che per ragioni imprevedibili di urgenza e necessità anche legate ad eventi di protezione civile le strutture mobili di cui al punto precedente devono comunque avere caratteristiche tali da poter essere rimosse entro 24 ore dalla richiesta delle autorità competenti.
2. Di dare indirizzo agli uffici preposti a porre in essere gli atti di competenza occorrenti per il mancato introito dei canoni di concessione secondo le modalità sopra evidenziate e che istruiscano e processino le istanze di occupazione temporanea di suolo pubblico avanzate dai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed artigianali presenti nell'intero territorio comunale secondo le disposizioni sopra richiamate pur nelle more del recepimento delle medesime all'interno dei regolamenti comunali.
 3. Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo pretorio e nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale, come previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.
 4. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 125 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" – T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Indi, LA GIUNTA COMUNALE

In ragione dell'urgenza di procedere sollecitamente a favore delle categorie interessate;

Con successiva votazione e con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Presidente

Il Vice Segretario Generale

CONTI MICHELE

GROSSI CLAUDIO

Deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio il _____

Deliberazione trasmessa in copia ai Capi Gruppo Consiliari il _____

Deliberazione divenuta esecutiva il _____

Deliberazione immediatamente eseguibile []

Comunicata a:

Direzione 14

Direzione 03

Direzione 08

S.E.Pi.

Gruppi Consiliari

Il _____

L'incaricato _____

Impegno n. _____
